



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale e delle Risorse  
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Prot. n.

m\_dg - GDAP  
PÙ - 0226847 - 10/07/2017



Ai Rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UILPA -P.P.

Si.N.A.P.Pe.

CISL - FNS

USPP

FSA - CNPP

CGIL FP/PP

e, p.c. Ufficio II

OGGETTO: Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.449, recante "Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395".

Si trasmette per opportuna informativa la Circolare n. 0222423 datata 6 luglio 2017, inerente l'argomento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

CIRCOLARE

Ai Sigg. Direttori Generali

Ai Sigg. Provveditori Regionali

Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari

Ai Sigg. Direttori delle Scuole e degli Istituti di  
Formazione ed Aggiornamento

All'Ufficio del Capo del Dipartimento

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

Loro Sedi

m dg - GDAP  
PU - 0222423 - 06/07/2017



Oggetto: Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante *"Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395."*

Com'è noto, l'articolo 38 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017 (Suppl. Ordinario n. 30), è intervenuto a modificare alcune disposizioni del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.

In particolare, formano oggetto di importante innovazione le disposizioni di cui all'articolo 13, in tema di composizione e durata (triennale) dei consigli di disciplina, e l'articolo 15, comma 2, in tema di nomina dei funzionari istruttori.



*Ministero della Giustizia*  
*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

In un caso, è prevista la possibilità di nominare componente del consiglio centrale di disciplina un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di cui al novellato articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, avente qualifica dirigenziale (primo dirigente o dirigente superiore), così come di nominare espressamente, nei consigli regionali di disciplina, due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo.

Nell'altro caso, di prevedere l'affidamento dell'inchiesta disciplinare ad un funzionario istruttore che sia di livello dirigenziale, penitenziario o del Corpo, qualora l'infrazione comporti la sanzione della destituzione, oppure della carriera dei funzionari del Corpo nelle altre rimanenti ipotesi (sospensione dal servizio, deplorazione, pena pecuniaria).

Peraltro, già con circolare 3635/6085 del 13 aprile 2012, si era intervenuti al § 5 in via ermeneutica in tale direzione.

Nel riportare in allegato (All. 1) l'intero articolato, i Provveditori Regionali procederanno ad uniformare in tal senso i rispettivi collegi disciplinari e la nomina dei funzionari istruttori.

Non prevedendo, infine, il testo normativo disposizioni transitorie al riguardo è evidente la legittimità degli atti e delle attività in corso con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della loro emanazione, secondo il principio del *tempus regit actum*.

Il Capo del Dipartimento

# ALLEGATO I

## Art. 38

### Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449

1. Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la pena pecuniaria è inflitta dal Capo del Dipartimento, previo parere del consiglio centrale di Disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.»;

b) all'articolo 4, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la deplorazione è inflitta dal Capo del dipartimento, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.»;

c) all'articolo 5, comma 4, all'articolo 6, comma 6, all'articolo 20, commi 1 e 2, all'articolo 22, commi 2 e 3, e all'articolo 23, comma 1, le parole: «Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria»;

d) all'articolo 7, commi 1, 2 e 4, la parola «Ministro» è sostituita dalle seguenti: «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» e le parole: «Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale del personale e delle risorse»;

e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina). -

1. Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è costituito il consiglio centrale di disciplina, così composto:

a) dal direttore generale di una direzione generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria diversa dalla direzione generale del personale e delle risorse, che lo convoca o lo presiede;

b) da un dirigente penitenziario che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse;

c) da un dirigente penitenziario ovvero appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica dirigenziale, che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse;

d) da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con funzioni di segretario.

2. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.

3. Con decreto del provveditore regionale è costituito, in ogni provveditorato, il consiglio regionale di disciplina, composto da:

a) un dirigente penitenziario, che lo convoca e lo presiede, con esclusione del direttore dell'istituto ove presta servizio l'incolpato;

b) due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato;

c) due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato.

d) un appartenente al ruolo ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di segretario.

4. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3.

5. Il consiglio regionale di disciplina è competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio nell'ambito provveditoriale.

6. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati e debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento è regolato dal suddetto articolo.

7. I componenti del consiglio di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio.

8. I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali durano in carica tre anni.»;

f) all'articolo 15 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le predette autorità, ove ritengono che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale, qualora l'infrazione comporti la sanzione della destituzione, della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, negli altri casi, purché avente qualifica superiore a quella dell'incolpato»;

g) all'articolo 21, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia.»;

h) all'articolo 22, comma 2; le parole: «direttore dell'ufficio centrale del personale» sono sostituite dalle seguenti: parole «direttore generale del personale e delle risorse»;

#### Art. 40

#### Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

u) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Norme disciplinari). - 1. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, per quanto specificatamente disposto.»;